

VECCHIO	PROPOSTA	NOTE
<p>Art. 1) Compiti della Regione Agesci I compiti della Regione Agesci sono quelli definiti nell'articolo 30 dello Statuto della nostra Associazione.</p> <p>Art. 2) Forma dell'Assemblea Regionale Agesci del Veneto L'Assemblea Regionale Agesci del Veneto assume in via ordinaria la forma dell'Assemblea per Delegati, secondo quanto stabilito dal successivo art. 4.</p> <p>Art. 3) Compiti dell'Assemblea Regionale per Delegati I compiti dell'Assemblea Regionale per Delegati sono quelli definiti nell'art. 34 dello Statuto della nostra Associazione.</p> <p>Art. 4) Componenti dell'Assemblea Regionale Agesci dei Delegati I componenti dell'Assemblea Regionale dei Delegati dell'Agesci Veneto sono: a. i membri del Consiglio Regionale; b. capi e capo in possesso di elettorato attivo, (con esclusione dei Capi e Capo già compresi nel punto a.) nella misura del doppio del numero dei Gruppi censiti nella Zona. I delegati sono individuati per metà dal Consiglio di Zona e per metà dalle Comunità Capi in rappresentanza del proprio Gruppo. Sono in possesso di elettorato attivo anche tutti gli adulti censiti nella Regione che siano debitamente autorizzati alla conduzione delle Unità o del Gruppo per l'anno in corso dai competenti Organi associativi. I Delegati sono rappresentativi delle Zone. L'Assemblea Regionale dei Delegati è comunque aperta a tutti i capi e gli Assistenti Ecclesiastici censiti nella Regione, anche se non Delegati, ma senza diritto di voto e di parola. Hanno invece diritto di parola i capi eletti nei Comitati di Zona e i Capi brevettati, anche se privi di delega. E' compito della Zona curare i momenti specifici per l'approfondimento dei temi all'ordine del giorno</p>	<p>Art. 1) Compiti della Regione Agesci I compiti della Regione Agesci sono quelli definiti nell'articolo 30 dello nello Statuto della nostra Associazione.</p> <p>Art. 2) Forma dell'Assemblea Regionale Agesci del Veneto L'Assemblea Regionale Agesci del Veneto assume in via ordinaria la forma dell'Assemblea per Delegati, secondo quanto stabilito dal successivo art. 4.</p> <p>Art. 3) Compiti dell'Assemblea Regionale per Delegati I compiti dell'Assemblea Regionale per Delegati sono quelli definiti nell'art. 34 dallo Statuto della nostra Associazione.</p> <p>Art. 4) Componenti dell'Assemblea Regionale Agesci dei Delegati I componenti dell'Assemblea Regionale dei Delegati dell'Agesci Veneto sono: a. i membri del Consiglio Regionale; b. capi e capo in possesso di elettorato attivo, Soci adulti censiti in Regione (d'ora in poi definiti capi e capo) nella misura del doppio del numero dei Gruppi censiti nella Zona (con esclusione dei Capi e Capo già compresi nel punto A). I delegati sono individuati per metà dal Consiglio di Zona e per metà dalle Comunità Capi in rappresentanza del proprio Gruppo. Sono in possesso di elettorato attivo anche tutti gli adulti censiti nella Regione che siano debitamente autorizzati alla conduzione delle Unità o del Gruppo per l'anno in corso dai competenti Organi associativi. I Delegati sono rappresentativi delle Zone. L'Assemblea Regionale dei Delegati è comunque aperta a tutti i capi e gli Assistenti Ecclesiastici censiti nella Regione, anche se non Delegati, ma senza diritto di voto. e di parola. Hanno invece diritto di parola i capi eletti nei Comitati di Zona e i Capi brevettati, anche se privi di delega. E' compito della Zona curare i momenti specifici per</p>	<p>adeguamento ai termini dello Statuto e all'elettorato attivo offerto a tutti i capi indipendentemente dal loro servizio</p>

dell'Assemblea Regionale e verificare che i Delegati abbiamo i requisiti di cui al punto b) del presente articolo.

Art. 5 - Convocazione Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale è convocata congiuntamente dai Responsabili Regionali in sessione ordinaria almeno una volta all'anno

La stessa Assemblea può essere convocata in sessione straordinaria:

- ogni qualvolta si rendesse necessario a discrezione dei Responsabili Regionali;
- su richiesta scritta e motivata da parte di un terzo del Consiglio Regionale, di almeno cinque Consigli di Zona, o di almeno un terzo gli aventi diritto: in questi tre casi l'avviso di convocazione é pure firmato dai Responsabili Regionali, che non possono disattendere la richiesta.

Art. 6 – Ordine del giorno dell'Assemblea Regionale

L'avviso di convocazione deve essere effettuato per iscritto tramite la stampa associativa o altro mezzo.

Ai Responsabili di Zona la convocazione viene inviata per posta elettronica o con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della data fissata. Nel caso di inoltro a mezzo posta elettronica, i Responsabili di Zona avranno cura di inoltrare alla Segreteria Regionale un messaggio di avvenuta ricezione della comunicazione. La compilazione dell'ordine del giorno che va trasmesso in allegato all'avviso di convocazione compete ai Responsabili Regionali.

Ogni Comitato di Zona e Comunità Capi, nonché per l'Assemblea dei Delegati i capi delegati, può richiedere che vengano posti all'ordine del giorno argomenti di loro interesse, purché siano presentati in tempo utile per essere inseriti nell'ordine del giorno (90 giorni prima della data dell'Assemblea).

Ogni proposta deve essere accompagnata da una nota illustrativa e l'inserimento di tale proposta sarà concordata con il proponente. Su ogni ordine del giorno devono essere indicati i tempi di inizio e termine dei lavori.

l'approfondimento dei temi all'ordine del giorno dell'Assemblea Regionale e verificare che i Delegati abbiamo i requisiti di cui al punto b) del presente articolo.

Art. 5 - Convocazione Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale è convocata congiuntamente dai Responsabili regionali in sessione ordinaria almeno una volta all'anno. La stessa Assemblea può essere convocata in sessione straordinaria:

- ogni qualvolta si rendesse necessario a discrezione dei Responsabili regionali;
- su richiesta scritta e motivata da parte di un terzo del Consiglio Regionale, di almeno cinque Consigli di Zona, o di almeno **un quinto capi della regione** ~~un terzo gli aventi diritto~~: in questi tre casi l'avviso di convocazione é pure firmato dai Responsabili Regionali, che non possono disattendere la richiesta.

Art. 6 – Ordine del giorno dell'Assemblea Regionale

L'avviso di convocazione deve essere effettuato per iscritto tramite la stampa associativa o altro mezzo.

Ai Responsabili di Zona la convocazione viene inviata per posta elettronica o con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della data fissata. Nel caso di inoltro a mezzo posta elettronica, i Responsabili di Zona avranno cura di inoltrare alla Segreteria Regionale un messaggio di avvenuta ricezione della comunicazione. La compilazione dell'ordine del giorno che va trasmesso in allegato all'avviso di convocazione compete ai Responsabili regionali.

Ogni Comitato di Zona e ogni Comunità Capi **o ogni capo delegato per l' Assemblea per Delegati**, può richiedere che vengano posti all'ordine del giorno argomenti di loro interesse, purché siano presentati in tempo utile per essere inseriti nell'ordine del giorno (**45** giorni prima della data dell'Assemblea). Ogni proposta deve essere accompagnata da una nota illustrativa e l'inserimento di tale proposta sarà concordata con il proponente. Su ogni ordine del giorno devono essere indicati i tempi di inizio e termine dei lavori.

Si è preferito precisare un numero di capi sulla base dei censimenti, piuttosto che parlare di aventi diritto, visto che tutti i capi censiti in gruppo e zona sono potenzialmente delegabili

Art. 7 – Quorum

L'Assemblea é validamente costituita in sessione ordinaria e straordinaria con la rappresentanza del 80% delle Zone della Regione e del 50%+1 dei gruppi della Regione, tale rappresentanza va verificata entro le due ore successive a quella fissata per la convocazione.

Qualora non si raggiunga il quorum necessario, i Responsabili Regionali riconvocheranno l'Assemblea nel più breve tempo possibile, nel rispetto di quanto indicato negli artt. 5 e 6 del presente Regolamento e con lo stesso ordine del giorno.

L'Assemblea (ordinaria e straordinaria) validamente costituita svolge l'ordine del giorno nei tempi stabiliti nella convocazione: qualsiasi modifica di orario deve essere approvata con mozioni d'ordine a maggioranza con la metà più uno dei votanti.

Art. 8 - Efficacia delle deliberazioni e delle elezioni

Tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea hanno effetto immediato, tranne quelle riguardanti le modifiche del presente Regolamento che diventano operative dalla successiva Assemblea. Qualora durante l'Assemblea di Primavera vengano eletti uno o entrambi i Responsabili Regionali, la decorrenza del loro mandato viene posticipata al lunedì successivo al Consiglio Generale immediatamente seguente all'Assemblea, così da garantire la partecipazione ai lavori del Consiglio Generale, a nome della Regione, di persone che abbiano seguito l'istruttoria ed il corso dei lavori preparatori del Consiglio stesso.

Art. 9 - Organi dell'Assemblea

All'inizio dei propri lavori, l'assemblea procede a:

· eleggere, con voto palese, su proposta dei Responsabili Regionali, ***l'Ufficio di Presidenza*** composto da un/a Presidente ed eventualmente un/a Vice Presidente.

Il Presidente nomina e comunica all'Assemblea:

· ***l'Ufficio di Segreteria*** composto da un/a Segretario e eventualmente un/a Vice Segretario

Art. 7 – Quorum **costitutivo dell'Assemblea**

L'Assemblea é validamente costituita in sessione ordinaria e straordinaria con la rappresentanza del 80% delle Zone della Regione e del 50%+1 dei gruppi della Regione, tale rappresentanza va verificata entro le due ore successive a quella fissata per la convocazione.

Qualora non si raggiunga il quorum necessario, i Responsabili regionali riconvocheranno l'Assemblea nel più breve tempo possibile, nel rispetto di quanto indicato negli art. 5 e 6 del presente Regolamento e con lo stesso ordine del giorno.

L'Assemblea (ordinaria e straordinaria) validamente costituita svolge l'ordine del giorno nei tempi stabiliti nella convocazione: qualsiasi modifica di orario deve essere approvata con mozioni d'ordine **votate ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento.** ~~a maggioranza con la metà più uno dei votanti.~~

Art. 8 - Efficacia delle deliberazioni e delle elezioni

Tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea hanno effetto immediato, tranne quelle riguardanti le modifiche del presente Regolamento che diventano operative dalla successiva Assemblea. ~~Qualora durante l'Assemblea di Primavera, se svolta prima del consiglio generale dello stesso anno, vengano eletti uno o entrambi i Responsabili Regionali, la decorrenza del loro mandato, inclusa la responsabilità legale, viene posticipata al lunedì successivo al Consiglio Generale immediatamente seguente all'Assemblea, così da garantire la partecipazione ai lavori del Consiglio Generale, a nome della Regione, di persone che abbiano seguito l'istruttoria ed il corso dei lavori preparatori del Consiglio stesso.~~

Art. 9 - Organi dell'Assemblea

All'inizio dei propri lavori, l'Assemblea procede a:

- eleggere, con voto palese, su proposta dei Responsabili regionali, ***l'Ufficio di Presidenza*** composto da un/a Presidente ed eventualmente un/a Vice Presidente.

Il Presidente nomina e comunica all'Assemblea:

- ***l'Ufficio di Segreteria*** composto da un/a Segretario e eventualmente un/a Vice Segretario

Si è reso opportuno rimandare le modalità di votazione e i quorum deliberativi al relativo articolo del regolamento.

Eliminata perché in conflitto con lo Statuto

· **il Collegio degli Scrutatori** composto almeno da tre membri

· **il Comitato Mozioni** composto almeno da tre membri.

Nella scelta della Presidenza, nel rispetto della diarchia, va garantita un'alternanza di ruolo

Art. 10 – Compiti della Presidenza

Compito della Presidenza é quello di favorire il miglior funzionamento dei lavori, nell'osservanza delle disposizioni del Regolamento e dello Statuto. In particolare, non potranno essere trattati argomenti non iscritti all'ordine del giorno, salvo che una particolare urgenza lo esiga. In questo caso deve essere espresso un preventivo assenso da parte dell'Assemblea, con votazione che riporti la maggioranza dei presenti.

E' facoltà della Presidenza concedere la parola a persone che non fanno parte dell'Assemblea.

La stessa Presidenza regola la discussione e la votazione su proposte e mozioni, assumendo ogni iniziativa funzionale ritenuta opportuna. Le decisioni procedurali della Presidenza, purché non in contrasto con il presente Regolamento o con lo Statuto, sono definitive e insindacabili.

Art. 11 – Compiti dell'Ufficio di Segreteria e del Collegio degli Scrutatori

L'**Ufficio di Segreteria** ha il compito di redigere il Verbale dell'Assemblea.

Il **Collegio degli Scrutatori**:

- verifica il numero dei Delegati iscritti per la validità dell'Assemblea e per le votazioni previste (raggiungimento dei quorum di cui all'art. 7 e agli artt. 18, 19, 20 e 21);

- accerta l'esito delle votazioni palesi e segrete (secondo quanto disposto dagli artt. 14, 16, 17, 18, 19, 20 e 21) redigendo apposito verbale che va allegato a quello dell' Ufficio Segreteria.

- **il Collegio degli Scrutatori** composto almeno da tre membri

- **il Comitato Mozioni** composto almeno da tre membri.

Nella scelta della Presidenza, nel rispetto della diarchia, va garantita un'alternanza di ruolo

Art. 10 – Compiti della Presidenza

Compito della Presidenza è:

- **dichiarare validamente costituita l'Assemblea in base all'art. 7**

- ~~quello di~~ favorire il miglior funzionamento dei lavori **secondo l'ordine del giorno** nell'osservanza delle disposizioni del **presente regolamento, del** Regolamento e dello Statuto **dell'Associazione.**

~~In particolare, Non potranno essere trattati argomenti non iscritti all'ordine del giorno, salvo richieste con apposita mozione d'ordine votata ai sensi dell'art.17 del presente regolamento all'apertura dell'Assemblea stessa. che una particolare urgenza lo esiga. In questo caso deve essere espresso un preventivo assenso da parte dell'Assemblea, con votazione che riporti la maggioranza dei presenti.~~

E' facoltà della Presidenza concedere la parola a persone che non fanno parte dell'Assemblea.

La stessa Presidenza regola la discussione e la votazione su proposte e mozioni, assumendo ogni iniziativa funzionale ritenuta opportuna. Le decisioni procedurali della Presidenza, purché non in contrasto con il presente Regolamento o con lo Statuto, sono definitive e insindacabili.

Art. 11 – Compiti dell'Ufficio di Segreteria e del Collegio degli Scrutatori

L'**Ufficio di Segreteria** ha il compito di redigere il Verbale dell'Assemblea.

Il **Collegio degli Scrutatori**:

- verifica il numero dei Delegati iscritti per la validità dell'Assemblea e per le votazioni previste (raggiungimento dei quorum di cui all'art. 7 e agli artt. 18, 19, 20 e 21);

- accerta l'esito delle votazioni palesi e segrete (secondo quanto disposto dagli artt. 14, 16, 17, 18, 19, 20 e 21) redigendo apposito verbale che va allegato a quello dell' Ufficio Segreteria.

Si precisa che è il Presidente a dichiarare valida l'Assemblea

Art. 12 – Compiti del Comitato Mozioni

Coloro che intendono proporre delle mozioni, ordini del giorno od argomenti all'ordine del giorno delle sezioni ordinarie, debbono depositare il testo scritto presso il *Comitato Mozioni* entro un termine temporale che deve essere comunicato dal Presidente all'apertura dell'Assemblea. Il Comitato medesimo, d'intesa con i proponenti, potrà suggerire, ove necessario, delle modifiche formali o destinate a chiarire il senso delle mozioni stesse, coordinando tra loro eventuali mozioni di contenuto analogo, al fine di fornire alla Presidenza testi organici da sottoporre al voto dell'Assemblea.

Art. 13 – Candidature

Le candidature per l'elezione ai vari incarichi (Responsabili Regionali, componenti il Comitato Regionale, Incaricati alle branche, delegati al Consiglio Generale) possono essere presentate da ogni iscritto all'Assemblea in possesso del diritto di parola.

Per l'elezione dei membri del Comitato Regionale che decadono dal mandato, il Comitato Regionale dovrà proporre un numero di candidati non inferiore al numero dei posti da coprire.

Quanto sopra, non pregiudica l'eleggibilità di qualsiasi Capo dell'Associazione che abbia espresso la propria disponibilità, indipendentemente dalle candidature.

Art. 14 – Votazioni

Al termine del dibattito su ciascun argomento posto all'ordine del giorno o comunque all'esame dell'Assemblea, il Presidente dichiara chiusa la discussione (che può venire regolamentata per favorire il maggior numero di interventi).

A discrezione dello stesso Presidente, potranno aver luogo dichiarazioni di voto: una a favore e una contro la proposta.

Art. 12 – Compiti del Comitato Mozioni

~~Coloro~~ **I Delegati** Coloro che intendono proporre delle mozioni, ordini del giorno od argomenti all'ordine del giorno delle sezioni ordinarie, debbono depositare il testo scritto presso il *Comitato Mozioni* entro un termine temporale che deve essere comunicato dal Presidente all'apertura dell'Assemblea. Il Comitato medesimo, d'intesa con i proponenti, potrà suggerire, ove necessario, delle modifiche formali o destinate a chiarire il senso delle mozioni stesse, coordinando tra loro eventuali mozioni di contenuto analogo, al fine di fornire alla Presidenza testi organici da sottoporre al voto dell'Assemblea.

Le deliberazioni contenenti un dispositivo la cui realizzazione comporta oneri economici, dovranno indicare il limite di spesa ed i criteri di reperimento delle risorse, sui quali il Comitato Regionale esprimerà un proprio parere.

Il giudizio di ammissibilità delle proposte di deliberazione è rimesso al Presidente, sentito il parere del Comitato mozioni.

Art. 13 – Candidature

Le candidature per l'elezione ai vari incarichi (Responsabili regionali, componenti il Comitato regionale, Incaricati alle branche, delegati al Consiglio Generale) possono essere presentate da ogni iscritto all'Assemblea ~~in possesso del diritto di parola~~.

Per l'elezione dei membri del Comitato Regionale che decadono dal mandato, il Comitato Regionale dovrà proporre un numero di candidati non inferiore al numero dei posti da coprire. ~~Quante~~

~~sopra~~, **Ciò** non pregiudica l'eleggibilità di qualsiasi Capo dell'Associazione che abbia espresso la propria disponibilità, indipendentemente dalle candidature.

Art. 14 – Votazioni

Al termine del dibattito su ciascun argomento posto all'ordine del giorno o comunque all'esame dell'Assemblea, il Presidente dichiara chiusa la discussione (che può venire regolamentata per favorire il maggior numero di interventi).

A discrezione dello stesso Presidente, potranno aver luogo dichiarazioni di voto: una a favore e una contro la proposta.

Viene inserita la richiesta di parere quando le deliberazioni comportano oneri economici

Durante la votazione non sono permessi interventi di sorta. Le votazioni avvengono per alzata di mano utilizzando uno strumento (paletta) che permetta la verifica del diritto al voto; se riguardano persone, solamente per scrutinio segreto.

Il risultato delle votazioni viene proclamato dalla Presidenza, sentito il Collegio degli Scrutatori.

Art. 15 – Modifiche alle delibere e/o alle mozioni

Il testo all'esame dell'Assemblea può essere votato per punti separati, a discrezione della Presidenza o su

richiesta dei proponenti entrambe suffragate dal voto assembleare.

Gli emendamenti proposti vengono messi

ai voti iniziando da quello che più si discosta dal testo originale.

Se tutti gli emendamenti vengono respinti, il testo proposto viene messo ai voti nella stesura originale.

Art. 16 – Quorum per l'approvazione delle delibere e/o mozioni

Ogni deliberazione o mozione si intende approvata qualora riporti il voto favorevole della maggioranza

assoluta (si intende il 50% + 1 dei voti favorevoli) dei votanti.

Art. 17 - Mozioni d'ordine.

Coloro che intendono avanzare una proposta procedurale volta a dare un diverso corso ai lavori (mozione d'ordine) ottengono la parola dalla Presidenza alla fine dell'intervento in corso, salvo diverso avviso della Presidenza stessa.

Il dibattito relativo alla mozione é limitato a:

- * illustrazione da parte del proponente;
- * un solo intervento a favore;
- * un solo intervento contrario.

La mozione d'ordine viene approvata a maggioranza assoluta (si

Durante la votazione non sono permessi interventi di sorta.

Le votazioni avvengono **con voto palese** (per alzata di mano utilizzando uno strumento o paletta che permetta la verifica del diritto al voto) **per delibere, mozioni, mozioni d'ordine e raccomandazioni.**

Le votazioni avvengono per voto segreto per le elezioni dei Responsabili regionali, dei componenti il Comitato Regionale, degli Incaricati alle Branche, dei Consiglieri Generali e per la revoca degli stessi.; se riguardano persone, solamente per scrutinio segreto.

Il risultato delle votazioni viene proclamato dalla Presidenza, sentito il Collegio degli Scrutatori.

Art. 15 – Modifiche alle delibere e/o alle mozioni

Il testo all'esame dell'Assemblea può essere votato per punti separati, a discrezione della Presidenza o su richiesta dei proponenti

entrambe suffragate dal voto assembleare. Gli emendamenti

proposti vengono messi ai voti iniziando da quello che più si discosta dal testo originale.

Se tutti gli emendamenti vengono respinti, il testo proposto viene messo ai voti nella stesura originale.

Art. 16 – Quorum per l'approvazione delle delibere e/o mozioni

Ogni deliberazione o mozione si intende approvata qualora riporti il voto favorevole **del 50% + 1 dei Delegati presenti al momento del**

voto. ~~della maggioranza assoluta (si intende il 50% + 1 dei voti favorevoli) dei votanti.~~

Art. 17 - Mozioni d'ordine.

Coloro che intendono avanzare una proposta procedurale volta a dare un diverso corso ai lavori (mozione d'ordine) ottengono la parola dalla Presidenza alla fine dell'intervento in corso, salvo diverso avviso della Presidenza stessa.

Il dibattito relativo alla mozione é limitato a:

- * illustrazione da parte del proponente;
- * un solo intervento a favore;
- * un solo intervento contrario.

La mozione d'ordine viene approvata **qualora riporti il voto**

Viene precisata in modo più chiaro la modalità di voto

Viene precisato, alla luce dei documenti attualmente votati dall'associazione che il quorum di validità è del 50%+1

intende il 50% + 1 dei voti favorevoli) dei votanti. Se approvata, essa entra immediatamente in vigore..
In casi eccezionali di necessità ed urgenza l'Assemblea, su proposta della Presidenza, può inserire nuovi argomenti all'ordine del giorno.
In nessun caso tale procedura può essere utilizzata per modifiche al presente Regolamento.

Art. 18 – Elezione dei Responsabili Regionali, dei componenti il Comitato Regionale e degli Incaricati alle Branche.

L'elezione dei Responsabili Regionali, dei componenti il Comitato Regionale e degli incaricati alle Branche avviene a maggioranza assoluta dei Delegati iscritti.
Qualora, per gli incarichi di cui al comma precedente, dopo il secondo scrutinio nessun candidato sia risultato eletto ovvero il numero dei candidati risultati eletti sia inferiore ai posti da ricoprire, si riapriranno le candidature e si procederà ad una terza, ed ultima, votazione.

Art. 19 – Elezione dei Consiglieri Generali

Per l'elezione dei Consiglieri Generali ciascun elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 del numero dei Consiglieri da eleggere (se necessario l'arrotondamento si farà per eccesso).
Per essere eletto ogni candidato dovrà ottenere un numero di voti pari o superiore al 40% del numero dei delegati iscritti.
Qualora dopo il secondo scrutinio nessun candidato sia risultato eletto ovvero il numero dei candidati risultati eletti sia inferiore ai posti da ricoprire, si riapriranno le candidature e si procederà ad una terza, ed ultima, votazione.

Art. 20 – Revoca del mandato

Ai Responsabili Regionali, ai componenti il Comitato Regionale, agli incaricati di Brancha ed ai Consiglieri Generali, l'Assemblea può revocare il mandato.

~~favorevole del 50% + 1 dei Delegati presenti presenti al momento del voto. a maggioranza assoluta (si intende il 50% + 1 dei voti favorevoli) dei votanti.~~ Se approvata, essa entra immediatamente in vigore.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza l'Assemblea, su proposta della Presidenza, può inserire nuovi argomenti all'ordine del giorno.
In nessun caso tale procedura può essere utilizzata per modifiche al presente Regolamento.

Art. 18 – Elezione dei Responsabili regionali, dei componenti il Comitato Regionale e degli Incaricati alle Branche.

L'elezione dei Responsabili regionali, dei componenti il Comitato Regionale e degli incaricati alle Branche avviene **qualora riporti il voto favorevole del 50% + 1** ~~a maggioranza assoluta~~ dei Delegati iscritti.
Qualora, per gli incarichi di cui al comma precedente, dopo il secondo scrutinio nessun candidato sia risultato eletto ovvero il numero dei candidati risultati eletti sia inferiore ai posti da ricoprire, si riapriranno le candidature e si procederà ad una terza, ed ultima, votazione.

Art. 19 – Elezione dei Consiglieri Generali

Per l'elezione dei Consiglieri Generali ciascun elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 del numero dei Consiglieri da eleggere (se necessario l'arrotondamento si farà per eccesso).
Per essere eletto ogni candidato dovrà ottenere un numero di voti pari o superiore al 40% del numero dei Delegati iscritti.
Qualora dopo il secondo scrutinio nessun candidato sia risultato eletto ovvero il numero dei candidati risultati eletti sia inferiore ai posti da ricoprire, si riapriranno le candidature e si procederà ad una terza, ed ultima, votazione.

Art. 20 – Revoca del mandato

Ai Responsabili regionali, ai componenti il Comitato Regionale, agli incaricati di Brancha ed ai Consiglieri Generali, l'Assemblea può revocare il mandato.

La revoca può essere proposta con richiesta scritta e motivata da:

- almeno un terzo dei capi delegati;
- almeno due terzi dei componenti del Consiglio

La delibera di revoca deve essere consegnata al Consiglio Regionale 90 giorni prima della data dell'assemblea.

La delibera di revoca è approvata dall'assemblea a maggioranza assoluta (si intende il 50% + 1 dei voti favorevoli) dei delegati.

Art. 21 – Validità Regolamento Assemblea Regionale dei Delegati e quorum per la sua modifica

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si deve far richiamo allo spirito dello

Statuto, alla normativa del Regolamento AGESCI e, in quanto applicabile, al Regolamento del Consiglio

Generale. L'interpretazione del presente Regolamento é affidata nella fase di convocazione dell'Assemblea, ai Responsabili Regionali, nella fase di svolgimento dei lavori assembleari, è affidata invece in modo insindacabile alla Presidenza dell'Assemblea.

Per la modifica del presente Regolamento, é richiesto il voto favorevole dei due terzi dei Delegati iscritti (se necessario, l'arrotondamento sarà per eccesso)

La revoca può essere proposta con richiesta scritta e motivata da:

- almeno un terzo ~~dei capi delegati~~ **dei membri dell'Assemblea aventi diritto al voto;**
- almeno due terzi dei componenti del Consiglio **regionale.**

La delibera di revoca deve essere consegnata **ai Responsabili regionali 45** ~~al Consiglio Regionale 90~~ giorni prima della data dell'assemblea. La delibera di revoca è approvata dall'Assemblea **qualora riporti il voto favorevole del 50% + 1 dei Delegati iscritti a** ~~maggioranza assoluta (si intende il 50% + 1 dei voti favorevoli) dei delegati.~~

Art. 21 – Validità Regolamento Assemblea Regionale dei Delegati e quorum per la sua modifica

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si deve far richiamo allo spirito dello Statuto, alla normativa del Regolamento AGESCI e, in quanto applicabile, al Regolamento del Consiglio Generale.

L'interpretazione del presente Regolamento é affidata nella fase di convocazione dell'Assemblea, ai Responsabili regionali, nella fase di svolgimento dei lavori assembleari, è affidata invece in modo insindacabile alla Presidenza dell'Assemblea.

Per la modifica del presente Regolamento, é richiesto il voto favorevole dei due terzi dei Delegati iscritti (se necessario, l'arrotondamento sarà per eccesso)